



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

ANNO XXI

MARZO 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 3/2014

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
E DEL PERSONALE - DIVISIONE IV**

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2014

SOMMARIO

| | |
|---|--------|
| Decreto Ministeriale 0000238 del 30/09/2014, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dall'associazione "Ambiente, Sport e Territorio", con sede in Roma (RM) via Bausani n. 60 | Pag. 5 |
| Decreto Ministeriale 0000289 del 01/12/2014, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dall'"Associazione Nazionale Guardie Ambientali", con sede in Casamassima (BA) via Pergole n. 12. | » 7 |
| Decreto Ministeriale 0000290 del 01/12/2014, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dall'"Associazione Sportiva Dilettantistica Caccia Sviluppo Territorio - C.S.T.", con sede in Fermo, via Donizetti n. 18. | » 9 |
| Decreto Ministeriale 0000296 del 02/12/2014, con il quale l'On. Sig. Ministro ha accolto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dalla associazione "Studi Ornitologici Italia Meridionale-Onlus", con sede in San Giorgio a Cremano (NA), via Luca Giordano n. 12. | » 11 |

Decreto Ministeriale 0000238 del 30/09/2014, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dall'associazione "Ambiente, Sport e Territorio", con sede in Roma (RM) via Bausani n. 60.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, del Ministero dell'Ambiente e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale" ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

Visto il decreto D.M. n. 49 del 31 gennaio 2014 Repertorio Emergenza Decreti Ministeriali, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2009 con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della "Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia" al dott. Corrado Clini con decorrenza dalla data di firma dello stesso provvedimento;

Visto il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988";

Visto il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 11 ottobre 2011 che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui alla norma citata;

Vista la documentazione prodotta l'8 ottobre 2013 dall'Associazione Ambiente, Sport e Territorio volta ad ottenere il riconoscimento quale Associazione di Protezione Ambientale;

Vista la nota 14 novembre 2013, protocollo 0047062/SEC, con la quale si chiedono all'Associazione chiarimenti in merito al requisito relativo al rispetto dell'ordinamento interno democratico ed integrazioni in riferimento alla continuità e alla rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale;

Vista la nota del 2 dicembre 2013 con la quale l'istante fornisce documentazione integrativa per la verifica delle sussistenze dei requisiti per il riconoscimento quale Associazione di Protezione Ambientale;

Vista la nota del 3 febbraio 2014, protocollo 0001174/SE, con la quale si comunica, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90, che l'istanza, di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 non può essere accolta per la persistente carenza dei requisiti ivi previsti;

Vista la nota del 12 febbraio 2014 con la quale l'Associazione ha trasmesso ulteriori chiarimenti;

Ritenuto che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

Considerato che nello Statuto dell'Associazione non ricorrono talune condizioni essenziali per il rispetto del requisito dell'ordinamento interno democratico, così come specificato nelle succitate note del 14 novembre 2013 e 3 febbraio 2014;

Considerato che l'attività ambientale documentata risulta generica e non consente di valutare la concreta ed effettiva continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale ai sensi dell'art. 13 della L. 349/86;

Considerato che gli elementi richiesti dalla citata norma sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo; pertanto, la mancanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento;

Considerato che il rispetto dei requisiti deve essere osservato in maniera congiunta, ossia che la continuità temporale delle attività va verificata insieme alla continuità spaziale in tutti i territori nei quali l'associazione dichiara di essere presente al momento della presentazione della domanda;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, la citata istanza presentata dall'Associazione Ambiente, Sport e Territorio, con sede in Roma, via Bausani n. 60, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, è **respinta**.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Roma, 30 settembre 2014

Il Ministro: *Gian Luca Galletti*

Decreto Ministeriale 0000289 del 01/12/2014, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dall'Associazione Nazionale Guardie Ambientali", con sede in Casamassima (BA) via Pergole n. 12.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale" ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Vista la nota prot. 0022315 del 20 marzo 2013 - GAB, con la quale il Capo di Gabinetto pro tempore del Ministero dell'Ambiente, nell'ambito di un contenzioso con Codacons, ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente a far data dal 25 luglio 2012;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988";

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;

Vista l'istanza 24 luglio 2013, acquisita al n. 0040823/SEC del 26 luglio 2013, della "Associazione Nazionale Guardie Ambientali" tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale;

Viste le note 19 agosto 2013 e 4 gennaio 2014, acquisite rispettivamente al n. 0041887/SEC del 21/08/2013 e al n. 0000256/SEC del 13/01/2014, con le quali l'Associazione ha trasmesso documentazione integrativa;

Vista la nota 24 gennaio 2014, n. 0000851/SEC, con la quale la Divisione II interventi per lo sviluppo sostenibile e rapporti con l'associazionismo della Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia di questo Ministero, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha comunicato all'Associazione l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza dei requisiti essenziali del rispetto dell'ordinamento interno democratico nonché della continuità e della rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

Viste le note 12 febbraio 2014 e 24 aprile 2014, acquisite rispettivamente al n. 0001729/SEC del 13 febbraio 2014 e al n. 0006003/SEC del 5 maggio 2014, con le quali l'Associazione ha inviato ulteriore documentazione;

Vista la nota 19 maggio 2014, n. 0006855/SEC, integrata con successiva nota 8 agosto 2014, n. 0011269/SEC, con la quale la Divisione II ha formulato all'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero una richiesta di parere in merito all'istanza di riconoscimento presentata dall'Associazione Nazionale Guardie Ambientali;

Viste le note 12 luglio 2014 e 4 agosto 2014, acquisite rispettivamente al n. 0009704 del 16 luglio 2014 e al n. 0011157/SEC del 6 agosto 2014, con le quali l'Associazione ha inviato ulteriore documentazione;

Viste le note 23 settembre 2014, n. 0019668/GAB, con la quale l'Ufficio di Gabinetto ha fornito il suddetto parere;

Tenuto conto che con il sopra indicato parere l'Ufficio ha ritenuto palese l'assenza della continuità e soprattutto della consistenza effettiva dell'attività di protezione ambientale svolta dalla richiedente Associazione, peraltro riportata genericamente senza indicazione di data e di luoghi e senza una specificazione seria e circostanziata del ruolo rivestito dalla stessa Associazione;

Considerato che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

Ritenuto che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

Considerato che nello statuto dell'Associazione non ricorrono talune condizioni essenziali per il rispetto del requisito dell'ordinamento interno democratico;

Considerato altresì che dalla documentazione trasmessa dall'Associazione con le citate note, è emerso che le uniche attività che rispettano i requisiti della continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale costituiscono casi del tutto isolati e marginali, come tali insufficienti ad evidenziare la presenza di una regolare e proficua attività come richiesto dall'art. 13 della legge n. 349/1986;

Considerato che il rispetto dei requisiti deve essere osservato in maniera congiunta, ossia che la continuità temporale delle attività va verificata insieme alla continuità nei territori nei quali l'associazione dichiara di essere presente alla data dell'istanza;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dalla "Associazione Nazionale Guardie Ambientali", con sede in Casamassima (BA), via Pergole n. 12, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è **respinta**.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Roma, 1° dicembre 2014

Il Ministro: *Gian Luca Galletti*

Decreto Ministeriale 0000290 del 01/12/2014, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dall'“Associazione Sportiva Dilettantistica Caccia Sviluppo Territorio - C.S.T.”, con sede in Fermo, via Donizetti n. 18.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale” ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, “Disposizioni in campo ambientale” ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Vista la nota prot. 0022315 del 20 marzo 2013-GAB, con la quale il Capo di Gabinetto *pro tempore* del Ministero dell'Ambiente, nell'ambito di un contenzioso con Codacons, ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente a far data dal 25 luglio 2012;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il “Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988”;

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;

Vista l'istanza del 23 ottobre 2013, acquisita il 30 ottobre 2013, n. 0046381/SEC della “Associazione Sportiva Dilettantistica Caccia Sviluppo Territorio - C.S.T.” tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale;

Vista la nota 7 gennaio 2014, n. 0000061/SEC, con la quale la Divisione II interventi per lo sviluppo sostenibile e rapporti con l'associazionismo della Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia di questo Ministero, ha chiesto alcuni approfondimenti sulla predetta documentazione al fine di accertare il rispetto dei requisiti dell'ordinamento interno democratico e della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale;

Viste la nota 6 marzo 2014, acquisita il 20 marzo 2014, n. 0003650/SEC, con la quale l'Associazione ha trasmesso documentazione integrativa per la verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento quale Associazione di Protezione Ambientale;

Vista la nota 21 maggio 2014, n. 0006946/SEC, con la quale la Divisione, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990, ha comunicato all'Associazione l'impossibilità di dar corso all'i-

stanza per la carenza dei requisiti essenziali del rispetto dell'ordinamento interno democratico nonché della continuità e della rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale, dando facoltà di presentare documentazione esplicativa;

Vista la nota del 9 giugno 2014, acquisita l'11 giugno 2014, n. 0007836/SEC, con la quale l'Associazione ha fornito ulteriori chiarimenti;

Considerato che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

Ritenuto che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

Considerato che nello statuto dell'Associazione non ricorrono talune condizioni essenziali per il rispetto del requisito dell'ordinamento interno democratico;

Considerato che l'attività ambientale documentata dall'Associazione risulta generica e non consente di valutare la concreta ed effettiva continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986;

Considerato che il rispetto dei requisiti deve essere osservato in maniera congiunta, ossia che la continuità temporale delle attività va verificata insieme alla continuità spaziale in tutti i territori nei quali l'associazione dichiara di essere presente al momento della presentazione della domanda;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Caccia Sviluppo Territorio C.S.T., con sede in Fermo, via G. Donizetti, 18, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è **respinta**.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Roma, 1° dicembre 2014

Il Ministro: *Gian Luca Galletti*

Decreto Ministeriale 0000296 del 02/12/2014, con il quale l'On. Sig. Ministro ha accolto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dalla associazione "Studi Ornitologici Italia Meridionale-Onlus", con sede in San Giorgio a Cremano (NA), via Luca Giordano n. 12.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale" ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Vista la nota prot. 0022315 del 20 marzo 2013-GAB, con la quale il Capo di Gabinetto *pro tempore* del Ministero dell'Ambiente, nell'ambito di un contenzioso con Codacons, ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente a far data dal 25 luglio 2012;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988";

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;

Vista l'istanza tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale, presentata dalla "Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale, Onlus" in data 17 ottobre 2013, acquisita al prot. 0046150/SEC del 24 ottobre 2013, nonché l'allegata documentazione;

Vista la nota prot. 0047427/SEC del 20 novembre 2013 con la quale l'Amministrazione ha chiesto l'integrazione della documentazione sopraindicata;

Vista la nota con la quale l'Associazione ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al prot. 0007288/SEC del 26 maggio 2014;

Tenuto conto che l'Associazione è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge n. 349/1986;

Decreta:

È individuata quale associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, l'Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale Onlus con sede legale in San Giorgio a Cremano, (Napoli), via Luca Giordano, 12.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché in versione integrale nel sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, www.minambiente.it.

Roma, 2 dicembre 2014

Il Ministro: *Gian Luca Galletti*

(MOD-BP-14-111-034) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

